

❑ Interrogazione n. 323

presentata in data 30 novembre 2016

ad iniziativa del Consigliere Fabbri

“Annullamento sanzioni amministrative relative al decreto dirigenziale n. 248 del 3 novembre 2016”

a risposta orale

Premesso che:

- Con legge regionale 16 dicembre 1971 n. 3 è stata istituita l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile;
- La legge regionale del 27 dicembre 2007 n. 19 all'art. 30 ha modificato la suddetta legge regionale determinando l'aliquota dell'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo nella misura del 10 per cento del canone di concessione e stabilendo le modalità di versamento;

Preso atto che:

- A seguito di controlli automatici effettuati sui dati presenti nell'archivio regionale, il Dirigente del Servizio Risorse Finanziarie e Politiche Comunitarie competente in materia ha provveduto ad emettere avvisi di accertamento e di irrogazione di sanzione amministrativa per gli anni di posta 2011 e 2013.

Constatato che:

- In ordine agli avvisi emessi, su istanza di parte o a seguito di ulteriori controlli d'ufficio, è stato necessario un riesame di alcuni atti, rilevando l'infondatezza degli avvisi;
- Con decreto del dirigente del servizio risorse finanziarie e politiche comunitarie n. 248/BRT del 03/11/2016 ad oggetto: "L.R.49/2013 Annullamento degli avvisi di accertamento e di irrogazione di sanzione amministrativa riconosciuti illegittimi o infondati in materia di imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile", il dirigente stesso ha ritenuto necessario esercitare il potere di autotutela di cui al citato art. 2 – quater del D.L. 30 settembre 1994, n. 564, convertito nella L. 30 novembre 1994, n. 656 e come indicato all'art.7, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del Contribuente), annullando conseguentemente gli avvisi di accertamento e di irrogazione delle sanzioni amministrative.

Considerato che:

- Gli avvisi e le irrogazioni di sanzioni annullati hanno interessato complessivamente n. 67 cittadini ed imprese;
- L'importo complessivo in un primo tempo richiesto e poi annullato ammonta ad oltre 20.000 euro;

Ritenuto che:

- La qualità del servizio erogato dal sistema pubblico regionale debba essere verificata puntualmente ed inserita esplicitamente all'interno degli obiettivi e dei criteri di valutazione premiale dei dirigenti responsabili;
- Si sia arrecato danno ai cittadini che hanno erroneamente ricevuto gli avvisi di irrogazione di sanzioni in termini di tempo ed impegno per difendersi;
- Marchiani errori del genere favoriscano la diminuzione di fiducia nelle istituzioni;

INTERROGA

il Presidente della Giunta e l'Assessore competente per sapere:

1. Quali azioni abbia intrapreso od intenda intraprendere al fine di evitare il ripetersi di errori nell'irrogazione di sanzioni;
2. Quali azioni intenda adottare per risarcire i cittadini erroneamente coinvolti nella spiacevole vicenda.